

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1857

29

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Schiarimenti del ministro di grazia e giustizia intorno all'articolo 1937 del Codice civile ed all'aggiunta proposta dall'ufficio centrale all'articolo 1 — Osservazioni dei senatori Mameli e Selopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione del senatore Gallina — Replica del ministro di grazia e giustizia — Discorso del senatore Massa-Saluzzo contro l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Nuova redazione di quest'aggiunta dall'ufficio centrale fatta dal senatore Mameli, e combattuta dal ministro di grazia e giustizia, e dal presidente del Consiglio — Richiami dei senatori Gallina ed Audiffredi — Rigetto dell'aggiunta dell'ufficio centrale all'articolo 1 — Approvazione dell'articolo 2 del progetto ministeriale — Emendamento all'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale, e combattuto dal presidente del Consiglio — Rigetto di quest'emendamento — Approvazione dell'articolo 3 — Modificazione all'articolo 4 proposta dal senatore Cataldi — Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e del relatore Deferrari — Approvazione dell'articolo 4 del progetto ministeriale — Articoli addizionali proposti dall'ufficio centrale, combattuti dal ministro di grazia e giustizia e sostenuti dal senatore Deferrari — Rigetto degli articoli addizionali — Approvazione dell'articolo 5 e dell'intero progetto ministeriale — Comunicazione del regio decreto pel ritiro del progetto di legge concernente i restauri al castello del Valentino.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, il presidente del Consiglio ed il ministro dei lavori pubblici; più tardi interviene anche il ministro della guerra.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2608. Il Consiglio comunale di Moano domanda che venga rigettato il progetto di legge sull'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2609. Centocinquantadue abitanti di Gignod, provincia d'Aosta, presentano una petizione identica alla precedente.

2610. Cinquantaquattro abitanti del comune di Rhêmes-Notre-Dame, provincia d'Aosta, domandano la reiezione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2611. Il Consiglio delegato del comune di Portofino rassegna al Senato alcune osservazioni intorno al tracciato della progettata ferrovia Ligure-Orientale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. La discussione sul progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali si aggirava ieri intorno al paragrafo 2 dell'articolo 2 pro-

posto dall'ufficio centrale in aggiunta al progetto ministeriale.

Esso era così concepito:

« L'interesse, che fosse sotto qualunque specie di contratti di cose mobili dissimulato, proseguirà nelle materie sì civili che commerciali ad essere regolato dall'articolo 1937 del Codice civile.

La parola spetta all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. A proposito di questa seconda aggiunta proposta dall'ufficio centrale, è insorta nella seduta di ieri una discussione, nella quale, essendosi scambiate con qualche vivacità le rispettive idee, vi nacque un po' di confusione che è bene si dilegni, sia per la votazione, sia anche per l'applicazione della legge.

Il Ministero dichiara quindi che, avendo nuovamente esaminato quest'aggiunta e l'articolo 1937 del Codice civile, ha dovuto persuadersi, come io dichiarava già ieri la prima volta che presi la parola su questa questione, che l'articolo 1937 del Codice civile, come sanzione penale alla limitazione della tassa degli interessi, deve necessariamente tenersi per abrogato coll'approvazione della presente legge, per la ragione semplicissima che, cessando di esistere il principale, deve di necessità cadere anche l'accessorio. Aggiunsi poi che quest'articolo continuerà ad essere in vigore quale sanzione penale contro la frode che, per mezzo di mutui palliati, si facesse all'ultimo alinea dell'articolo 1 votatosi nella seduta passata.

Io credo che, spiegate così le conseguenze di questa legge rispetto all'articolo 1937 del Codice civile, l'ufficio

centrale riconoscerà egli medesimo che sarebbe in parte erronea ed in parte superflua l'aggiunta da lui proposta; sarebbe cioè erronea nella parte in cui riterrebbe, come tuttora è, generalmente in vigore l'articolo 1937, mentre, come testè ho dichiarato, quest'articolo deve tenersi per virtualmente abrogato in quanto contiene una sanzione alla limitazione degli interessi; sarebbe poi superfluo di dichiarare che l'articolo è tuttora in vigore come sanzione penale alla frode che, per mezzo di mutui palliati, si facesse all'ultimo alinea dell'articolo 1 di questa legge, perchè, non essendo in questa parte l'articolo contrario alla legge, deve necessariamente ritenersi ancora vigente, senza che sia necessaria alcuna espressa dichiarazione.

Io voglio quindi sperare che l'ufficio centrale consentirà che, dopo la reiezione fattasi della prima aggiunta, si prescinda anche da questa seconda.

MAMELI. Le spiegazioni date dal signor ministro, oltre di essere conformi al vero tenore e spirito dell'articolo 1937, sono pure perfettamente consentanee al concetto dell'ufficio centrale.

Non era certamente nostro intendimento di mantenere un tasso legale, dal momento in cui aveva adottato il Senato l'articolo 1, che dichiara libera la stipulazione degli interessi, ma l'interesse non è menzionato nell'articolo mentovato del Codice che per incidenza, essendo ivi manifesto lo scopo del legislatore di ridurre a termini di equità il capitale mutuato, che, in virtù di una simulazione di contratto, altro che quello che i contraenti si proponevano, si esagerava notabilmente, e non di rado oltre il doppio. Era poi ovvio che, ridotto alla giusta e vera misura il capitale, debba eziandio essere proporzionalmente ridotto l'interesse.

All'articolo pertanto in discorso s'intende soltanto derogato in quanto contiene la tassazione del limite fissato alla stipulazione degli interessi, salva nella sua sostanza la disposizione, la quale non tende principalmente a regolare gli interessi, ma a determinare nei limiti del vero il capitale che, sotto il colore di vendita o di altro contratto, era stato a danno del debitore esagerato. Ora, sebbene le spiegazioni in coerenza date dal ministro possano rassicurarci sul vero senso delle cose, stimiamo tuttavia più prudente consiglio, e conforme alle regole parlamentari, che il Senato esprima il suo voto, adottando o rigettando il proposto emendamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Riconoscendo esatto quanto espose il Ministero intorno alle conseguenze di questa legge rispetto all'articolo 1937 del Codice civile, ed ammettendo che questo deve tenersi per abrogato come sanzione penale contro la limitazione della tassa, e non come sanzione contro le frodi che si facessero alla prescrizione dell'atto scritto con addivenire a mutui palliati, non occorrerebbe più di richiedere un voto al Senato per vedere se debba mantenersi simile aggiunta. L'ufficio centrale egli stesso riconosce come non necessaria una spiegazione, nè per una parte, nè per l'altra; d'altronde io aggiungerò quanto già ebbi l'onore di osservare in altre circostanze e nella

seduta di ieri, che questa sarebbe una spiegazione superflua. Se si trattasse della prima votazione di questa legge, se dovessimo ora concretarne lo schema, vi aderirei; ma ben vede il Senato come noi ci troviamo già verso la fine della Sessione legislativa, come ancora rimangano a votarsi varie leggi, come già sia stata la redazione che vi è sottoposta approvata in altro recinto, e come col modificarla si debba colà riportare la legge e procrastinarne vieppiù l'attuazione. Quindi io riprego l'ufficio centrale di non insistere per questa aggiunta; in ogni caso prego il Senato, dal momento che si riconosce implicitamente la superfluità di questa spiegazione, a non ammetterla.

SCLOPIS. Io mi alzo per sostenere l'opinione dell'ufficio centrale, ed osservo che è invalso da qualche tempo l'uso di modificare implicitamente la legge per semplice dichiarazione ministeriale; è un'abitudine che può avere dei pericoli; quando si tratta di un articolo del Codice, il quale per metà si mantiene, e per un'altra metà si crede abrogato, una semplice dichiarazione ministeriale, fatta in una sola Aula del Parlamento, non è sufficiente interpretazione, per la conseguenza che, quando si tratta di toccare al Codice, conviene farlo espressamente, dichiararlo *cum certis verbis*. L'abitudine da me sopra indicata può essere accolta quando si tratta di fatti i quali possono essere esauriti durante una vita, anche lunghissima, ministeriale; ma, quando si tratta di fissare l'intelligenza di un capo di legge importante, bisogna che la legge in se stessa parli per sè e non per l'organo fuggitivo di una parola ministeriale qualunque.

In secondo luogo poi osservo che lo spediente proposto dall'onorevole guardasigilli, vale a dire di non insistere su questa parte per non avere l'incomodo di trasportare la legge da una Camera del Parlamento ad un'altra, sarebbe molto pericoloso, molto disdicevole; dico di più: sarebbe porre una delle due Camere del Parlamento in una posizione inferiore all'altra. Perchè si è deliberato in una parte, non avremo noi la pienezza del diritto di deliberare dal nostro canto? Dunque ci si imporà il silenzio, perchè crediamo che questo possa recare incomodo al corso di una legge? Ma io credo che, per quanto abbiano ad essere lunghe ed incomode le deliberazioni di questa Camera, noi dobbiamo portarle a compimento in ciò che possono essere utili al pubblico; non possiamo rinunziare alla prerogativa che ha questa Camera di esaminare perfettamente tutte le sue deliberazioni.

Per questi due motivi io appoggio l'ufficio centrale, e prego il Senato di votare l'articolo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Le spiegazioni che ho creduto di porgere non furono certamente per determinare il modo con cui debbasi intendere la legge, ben sapendo che le dichiarazioni ministeriali non hanno tal forza. Bensì le diedi per rettificare la confusione che era insorta nella discussione fattasi nella seduta di ieri. L'intelligenza della legge sta nei termini della medesima, e si è ad essa che dovranno ricorrere all'occorrenza i magistrati.

Diffatti, nell'ultimo articolo di questa legge si propone l'abrogazione dell'articolo 517 del Codice penale e di qualunque altra disposizione contraria a questa legge. Ora, dell'articolo 1937, una parte è contraria alla medesima, e l'altra non lo è. È contraria quella che contiene una sanzione penale contro l'eccesso della tassa degli interessi; quindi se voi, signori, approvate questo articolo, sarà impossibile a qualsivoglia magistrato di più applicare in tal parte detto articolo, poichè ciò urterebbe con il principio cui questa legge si informa.

L'altra parte non vi è contraria, epperò quanto ad essa, se il Senato adotta l'ultimo articolo che proponiamo, questo articolo 1937 rimane in vigore. Ecco dove dovranno attingere le norme i magistrati, quando si tratterà dell'applicazione dell'articolo 1937, e non nelle dichiarazioni del Ministero. Ho poi osservato che non credeva conveniente, allo stato delle cose, di aderire alla proposta dell'ufficio centrale per una dichiarazione superflua.

Io non ho certo voluto intendere menomamente, accennando al pericolo che la legge debba far ritorno all'altro ramo del Parlamento, di rendere meno libero il Senato nell'esaminarla, nel variarla, nel correggerla, se così lo crede nella sua saviezza. Bensì ho voluto dire qual fosse il motivo per cui io non ho aderito in questo alla proposta dell'ufficio centrale, a cui amerei pure di potermi accostare per dargli prova della deferenza mia; e questo motivo in ciò consiste che, se dessa viene accolta, si incorrerà, per un'aggiunta superflua, il pericolo di ritardare l'attuazione di una riforma che troppo riteniamo necessaria. E non credo, o signori, che con avere sottoposto questa semplice mia riflessione al Senato abbia in cosa alcuna mancato a quei riguardi che a così augusto consesso sono dovuti, ed a cui non sarò mai per fallire.

GALLINA. Tanto la prima quanto la seconda dichiarazione che il ministro ha fatto mi paiono richiedere maggiori spiegazioni, perchè esse, secondo me, appoggiano l'emendamento proposto dall'ufficio centrale e lo raccomandano per necessità alla considerazione del Senato. Dirò di più, che il modo stesso adoperato dall'onorevole guardasigilli per provare che non si possa ammettere questo emendamento mi portò ad una sentenza compiutamente contraria; e appunto le sue osservazioni sono quelle che mi spingono ad insistere perchè l'emendamento dell'ufficio centrale sia accettato.

Se si fosse potuto prevedere che la discussione di questa legge avrebbe dato luogo a quelle spiegazioni, a quelle dichiarazioni che furono fatte nella tornata di ieri, io sicuramente non avrei ommesso di prendere la parola, discutendo il principio della legge cogli accessori che dall'ufficio centrale si erano indicati necessari; se avessi sospettato che questo emendamento non sarebbe stato ammesso dal Ministero, io avrei invocato il principio della più stretta morale e della più stretta giustizia, principii che debbono informare ogni legge e specialmente quella di diritto comune qual è la presente. E questa difficoltà, e questo sospetto, e questo

dubbio, per verità, ben mi sorsero in mente, ma fui assicurato che nell'altra parte del Parlamento già il Ministero aveva detto che queste disposizioni non potevano riguardare se non i mutui ed i contratti portanti mutui specialmente espressi.

Quando ieri si suscitò questo incidente pare a me che il Senato fosse sommamente commosso dalle dichiarazioni che addusse il Ministero. L'onorevole guardasigilli fece delle proteste o per conformarsi ai principii delle dottrine economiche o per non so quali opinioni sue particolari che andavano molto più in là che non le parole dette or ora, le quali voglio accettare come una ritrattazione di quelle dette ieri. Egli esclamò che era tempo che cessasse qualsiasi vieto monopolio, che cessassero le leggi ristrettive e che si venisse ormai ai principii della libertà.

Egli ha detto che qualunque possessore di merci o derrate è padrone di venderle al prezzo maggiore che può sempre che trovi il compratore per acquistarle, senza badare più oltre al merito palese o nascosto della contrattazione.

Ma vi ha di più; il signor presidente del Consiglio, egli stesso ha dichiarato che, abolita la tassa dell'interesse, non vi era più necessità di altre disposizioni per corroggere i contratti fraudolenti conosciuti col nome di *carrozzini*: ha aggiunto che questi contratti si fanno tuttodì, e si fecero sempre per lo passato; che se ne conoscevano perfino pubblicamente gli autori, non meno che i tristi risultamenti, e che non vi si recò mai rimedio efficace ad impedirli.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Nello stato attuale nessuno ha portato rimedio a questo male, e persino i tribunali e tutte le persone che esprimono sentimento di sdegno contro questi carrozzini, non hanno mai fatto ufficio onde venissero colpiti, quand'anche coprissero i più eletti posti nella magistratura.

GALLINA. Domando perdono, ma queste allegazioni sono contraddette dai fatti. In ogni tempo furono ingombri i tribunali di litigi per usura e per contratti fraudolenti; sono molte le decisioni e molti sono i casi e gli esempi che si citano di una giustizia rigorosa, severa, esercitata massime dall'antico Senato per correggere questi contratti.

PINELLI. Domando la parola.

GALLINA. Dunque dire che la legge in questi contratti sia sempre stato arduo eseguirlo, che i magistrati non abbiano mai operata l'applicazione del principio di giustizia in questa circostanza, non è cosa esatta. Del resto aggiungerò parermi che non avrei che ad invocare la testimonianza dell'effetto prodotto ieri in questa Assemblea dalle parole che sono state pronunciate in proposito per confermare il mio asserto.

Dirò di più: dirò, parermi che l'onorevole guardasigilli senta troppo umilmente di sè, e della carica che copre quando pensa che quella semplice dichiarazione che ha fatta testè sia sufficiente a cancellare l'effetto della dichiarazione fatta nella tornata di ieri.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

GALLINA. Il guardasigilli è quello che soprassiede all'amministrazione della giustizia in tutto lo Stato: non la dirige (perocchè i magistrati non si lasciano dirigere che dalla legge), ma colla sua prudenza consumata esamina il corso che fa, e vede dove vi possa essere difetto od eccesso e quindi motivo di ricorrere a temperamenti legali atti a rimediare agl'inconvenienti riconosciuti.

Il guardasigilli è quell'uomo d'immensa dottrina che abbraccia tutte le parti della legislazione di un paese, ne fa l'oggetto di continuo esame e meditazione ed intende a mantenerne l'accordo nelle diverse parti, nelle modificazioni frequenti, e nelle riforme che tuttodì si propagano. La parola del guardasigilli risuona altissima presso tutte le classi di persone che od applicano alla pratica del foro, od all'avvocazione delle cause, od esercitano l'ufficio di giudici pronunciando sentenza in ogni caso di litigiosa contestazione.

Dunque io invito il ministro guardasigilli a ben considerare di quanta importanza sia la sua parola, e lo sia stata fin da ieri quando ha fatto le dichiarazioni che generarono nella mente di tutti i più gravi dubbi sulle conseguenze morali dell'articolo di legge che discutiamo; e se quest'oggi egli dà a quelle dichiarazioni una spiegazione che è più conforme al senso morale della legge io non posso che ammirare il suo giudizio, non posso che far plauso alla determinazione che ha preso di rettificare le cose.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Niente di tutto questo.

GALLINA. Dico che la sua dichiarazione se non corrispose perfettamente a quella richiesta dall'ufficio centrale corrispondeva però al senso della medesima, che si giudicava necessario d'introdurre nella legge perchè si accertasse che la disposizione del Codice civile si manteneva salda, conservata per tutto ciò che riguarda alle contrattazioni fraudolenti ed ai mutui palliati.

Io posso errare, ma mi pare che vi sia il più grande interesse e per il Ministero stesso e soprattutto per l'onorevole guardasigilli, a che sia ben chiarito, che quando si stabilisce la libertà dell'usura, non s'introduce una licenza che permetta l'eccesso dell'usura medesima, e giudico che sia dignitoso per lui e per il Senato l'insistere acciò scompaia qualunque dubbio in proposito, acciò qualunque interpretazione sinistra, anche erronea, se ne potesse fare, cessi con una dichiarazione formale, vale a dire coll'aggiunta che si è proposta e che il Ministero stesso riconosce esatta. Perchè dunque si vorrà con un pretesto che non mi pare nè degno del Ministero, nè degno di questo libero Consesso, impedire l'accettazione di un emendamento riconosciuto giusto ed evidentemente necessario a ben determinare il vero spirito di una legge di tanta conseguenza, e che non ha assoluta urgenza d'immediata esecuzione?

Non so qual difficoltà di perdita di tempo rechi agli affari il tratto di 10 giorni necessario a compiere ogni

discussione in proposito anche nell'altra parte del Parlamento. Non si può disconoscere che quest'emendamento è dettato da quei principii di eterna giustizia, la quale vuole che la più grande moralità informi le leggi di qualunque natura esse siano, e tanto più le leggi che riguardano i contratti fraudolenti e simulati, leggi che riflettono l'interesse di ogni persona e di ogni classe. Io domando a tutti quelli i quali hanno avuto parte negli affari giuridici, ed hanno dovuto trattare cogli uomini che più specialmente hanno ingerenza in questi affari, se non trovansi difficoltà immense per mantenere la moralità ed impedir gli abusi troppo facili ad introdursi nell'esercizio di certi uffizi ministeriali, il cui intervento ad ogni passo s'incontra nel corso degli affari giuridici.

Restringendomi a parlare dei notai, i quali, per loro istituto, sono i depositari della fede pubblica, non vi ha nessuno che ignori qual lungo tempo siasi richiesto, e quante difficoltà non si siano incontrate, e quali e quante repressioni siano state necessarie a sradicare gli abusi che nell'esercizio del notariato eransi introdotti, e tutti meco si accorderanno sulla necessità di mantenere sulla via della più stretta moralità, massime gli esercenti nei piccoli borghi e comuni.

Il sistema degl'interessi convenzionali nei mutui può essere utile, ma non è perciò men vero che nessun dubbio debbe ingenerarsi nelle menti sull'efficacia delle leggi, che debbono frenare gli abusi della libertà dell'usura, ed impedire e reprimere le frodi cui simili convenzioni possono dar luogo. Le stipulazioni d'interesse potranno essere libere, ma non simulate le contrattazioni. Se venisse a prevalere l'opinione che, poichè le cose siano fatte con accortezza, le contrattazioni fraudolenti, mediante il sistema della libertà dell'usura, non possano invalidarsi, sarebbe uno spingere questi depositari della fede pubblica ad adoperare ogni maniera di astuzie per far frodi alla legge in aiuto ancora di quella razza di gente ipocrita ed astuta, che chiamiamo usurai di professione, che pur troppo pullula ed abbonda nei piccoli borghi, non meno che nelle città, siccome riconosce lo stesso onorevole ministro delle finanze.

Io dico adunque, che se prima della discussione di ieri, era necessaria la spiegazione che l'ufficio centrale giudicava dover proporre per mantenere in vigore l'articolo del Codice, di cui parliamo, questa necessità si è fatta maggiore, e ci è imposta dalle discussioni che hanno avuto luogo nella scorsa giornata, le quali non hanno potuto a meno di lasciare una profonda impressione negli animi di tutti. Del resto le cose che hanno bisogno di essere rettificate, lo furono come lo sono dalla discussione odierna. Io non dubito punto che il Ministero ieri, quando parlava nel senso che ha parlato, non aveva bene esaminato, non aveva compreso l'articolo, al quale alludeva l'ufficio centrale, ed era certissimo che nella tornata d'oggi le cose sarebbero tornate nel loro stato normale, e che quindi si sarebbe non più introdotta una libertà la quale degeneri in licenza, giacchè la legge non deve tendere a coprire cosa ingiusta e indebita, che offenda i principii dell'eterna giustizia,

principii, ripeto ancora, che sono la prima e più essenziale condizione d'ogni legge. Penso adunque che non vi possa essere nulla a contraddire a che sia adottato un emendamento, la cui giustizia è riconosciuta dal Ministero e da tutti, e che, col nostro ufficio centrale, credo indispensabile.

La legge vuol essere chiara, esplicita e completa, e le dichiarazioni ministeriali non servono a riempire le lacune che per avventura vi si scoprono; forse l'onorevole guardasigilli non conosce ancora quanto sia grande l'indipendenza dei magistrati piemontesi; e quanto onore torni a questa magistratura d'obbedire alle leggi e non obbedire ad altra influenza. Questo è l'onore della patria nostra; questa magistratura sfavillante di tanto splendore ha dato a tutta Italia, nei tempi in cui era conquistata da straniera potenza, i capi della sua magistratura.

Furono vecchi magistrati piemontesi che onoravano i tribunali e la Corte di giustizia di Roma e di Firenze; e Genova allorchè non era con noi congiunta se non che sotto il titolo di impero, rende ancora giustizia al di d'oggi al sommo nome, all'ingegno sublime del primo presidente della sua Corte d'appello.

Dunque è mio avviso che non convenga in nessun modo d'introdurre il sistema che le dichiarazioni ministeriali possono servire di norma nell'applicazione delle leggi; e tanto più lo credo irregolare in quanto che si può ingenerare dubbiezza sulla vera interpretazione che a questa legge si ha da dare, e spero che nessuno mi contrasterà che la discussione di ieri ha suscitata una dubbiezza tanto grave, da commuovere visibilmente il Senato. Chiunque era presente a questa discussione ha veduto dal modo stesso con cui fu scelta quella tornata, che fu bene che si sciogliesse, perchè così, tornata la calma negli spiriti e l'ordine nel dibattimento, noi vediamo che tutti siamo d'accordo sul principio, e che se vi ha dissenso, tutto sta nel tempo; e di che tempo? Di un tempo di 8 o 10 giorni, ed in una Sessione che durerà ancora due mesi, perchè sono numerosissimi i progetti che si hanno a discutere.

Il Senato vi prova in questa discussione che non sempre mutamente vota sui progetti ministeriali; che quando vi ha ragione di occuparsene seriamente spiega le sue viste con indipendenza ed energia, e si fa degno di proporsi al pubblico, come l'onorevole Giulio diceva, come un investigatore della verità, come corpo che cerca d'illuminare il popolo sui suoi veri interessi, come un corpo che sostiene i suoi principii qualunque possa essere il giudizio che il popolo possa fare. Ma vi è un'altra ragione. Noi abbiamo sentito l'onorevole ministro guardasigilli invocare esso stesso il motivo del tempo al primo emendamento fatto: fu invocato sopra l'ommissione dell'anno, questa era ommissione insignificante ed il Senato passò oltre; s'invocherà adesso, s'invocherà fra poco sopra tre o quattro emendamenti dell'ufficio centrale, i quali tutti versano sopra dichiarazioni del Codice, indispensabili per chiarire lo stato delle cose, indispensabili per regolare le domande dei litiganti, indi-

spensabili per frenare le liti, e per non esporre i privati a spese che sono moltiplicabili, massime coll'ultima legge, a chiunque abbia ad adire il foro onde far valere le proprie ragioni.

Quindi io dico che, essendo tutti d'accordo in massima, che essendo un motivo d'interesse generale, nello esprimere questo accordo, nel far noto che in quanto ai principii di moralità e di giustizia, non vi è mai disaccordo tra il Ministero ed il Senato; io dico che questo emendamento, per queste ragioni vuol essere ammesso, vuol essere proclamato, non può essere rimandato sotto un pretesto, di cui non so rendermi ragione.

Io adunque voto per questo emendamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non risponderò a tutte le osservazioni che è piaciuto di fare all'onorevole preopinante, della maggior parte delle quali, io francamente lo dichiaro, non seppi comprendere nè la opportunità, nè la connessione colla questione che è sottoposta al Senato. Credo dover soltanto rilevare un fatto che mi è personale.

L'onorevole Gallina è caduto in un errore; egli ha affermato che quest'oggi io sono in contraddizione colle dichiarazioni fatte da me ieri a proposito della discussione già allora intavolata.

Io debbo osservare che l'onorevole Gallina si inganna e che, o egli non mi ha onorato della sua attenzione ieri, o ne ha fatta pochissima quest'oggi, giacchè e ieri ed oggi io fui consentaneo nelle mie dichiarazioni; e ciò tanto è vero, che poco fa diceva che il Ministero, dopo avere profondamente meditato sopra questo punto, dovette persuadersi che (come io esprimeva già ieri nelle prime parole che pronunciava in questa discussione) l'articolo 1937 del Codice civile doveva tenersi per abrogato secondo i casi che ho accennato.

Lungi adunque di avere io cambiato d'opinione, o fatte dichiarazioni contrarie, io ho oggi inteso persistere nello stesso pensiero, e così credo che sia stato anche riconosciuto dall'ufficio centrale. E difatti ieri ebbi l'onore di osservare che poteva avvenire il caso di un contratto di vendita di derrate, di oggetti mobili a cui accenna l'articolo 1937, al quale potesse o non potesse applicarsi quest'articolo, secondo che si riconoscesse che il contratto è, o non è sincero. Suppongasì che vi sia un contratto (e quest'esempio io adduceva nella discussione di ieri) della vendita di un cavallo pel prezzo di 500 lire, quando il valore di questo semovente non è che di lire 200; il compratore si lagna, dicendo di avere fatto un *carrozzino*, e comperato un oggetto per un prezzo eccessivamente superiore al suo valore: se non fosse adottata questa legge, il contratto potrebbe essere ridotto all'equità perchè è un *carrozzino*, ed il compratore ha sofferto una lesione enormissima, la quale è una vera usura palliata: approvata la legge, non basterà ciò per dare diritto al compratore per denunciare il contratto e per chiedere l'applicazione dell'articolo 1937, ma converrà che questo compratore si lamenti che invece di un contratto di vendita si è fatto un mutuo palliato; converrà che esponga come per bisogno di

danaro essendosi diretto ad un capitalista per ottenere 500 lire a mutuo, esso invece di dargli tal somma, gli offerse in vendita un cavallo che non valeva che 200 lire, ostimandolo lire 500; al qual prezzo venne accettato e poscia rivenduto.

In quel caso i tribunali potranno applicare la disposizione dell'articolo 1937, perchè si sarà fatto frode alle disposizioni dell'articolo 1, perchè il compratore avrà pagato un interesse eccessivo senza che siavi intervenuto un atto scritto. Ecco ciò che io aveva l'onore di osservare nella seduta di ieri e che ripeto ancora adesso, il che si riduce alle poche espressioni che ho riferito al Senato al cominciare della seduta.

Ripeto poi che queste norme i tribunali non debbono ricavarle dalle dichiarazioni del Ministero, e so benissimo che i medesimi nei loro giudizi ad altro non si ispirano che alla legge. Ma sostengo che ciò risulta appunto da questa, giacchè avendo proclamato la libertà del tasso dell'interesse, non si potrà più sostenere che siasi pagato un interesse eccessivo, bensì potranno invocare la disposizione di quell'articolo per dedurne che si è pagato o si è stabilito un interesse senza che fosse espresso come è prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo primo.

Io non credo di dover ripetere all'onorevole Gallina ciò che aveva già l'onore di osservare all'onorevole Sclopis. Io non ho mai inteso che le dichiarazioni del Ministero bastino per spiegare la legge. Non ho mai creduto che per accelerare l'approvazione definitiva di essa non debbano farvisi quelle dichiarazioni che possono essere necessarie per la sua intelligenza, ma ho sostenuto che l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale è superflua, ed ho detto che non mi vi opporrei se quindi non ne derivasse altro ritardo, ma appunto perchè vi sono molti altri lavori, parmi che se ne possa senza più prescindere. Qualora essa fosse necessaria, non vi ha dubbio che si dovrebbe stabilire, ma poichè essa non è tale sembrami più conveniente l'ommetterla. È questa una semplice osservazione che io credo abbastanza fondata e che sottoposi al Senato chiedendogli di respingere la proposta dell'ufficio centrale.

MARSA-SALUZZO. Signori senatori. Dopo quanto fu vinto nella votazione di ieri relativamente all'articolo 1, nacque un'assai grave contestazione intorno all'aggiunta che l'ufficio centrale ha creduto di fare a questo stesso articolo, aggiunta che nel progetto dell'ufficio centrale portavasi sotto l'articolo 2 e che oggi giorno verrebbe all'articolo 1.

La grave contestazione insorta intorno al punto, se questa legge debba farsi in modo affermativo od in modo negativo è ciò che tiene divise le opinioni ed è ciò intorno a cui mi propongo di fare alcune osservazioni, sia per portare quella maggior chiarezza che sarà per me possibile in questa materia, sia per presentare al Senato la mia opinione, la quale credo possa essere conforme alle intenzioni di tutti, allorchè sarà ben chiaro il senso che dovrà darsi alla legge tal quale è presentata.

Per procedere con qualche chiarezza, io credo prima

di tutto di farvi presente lo scopo a cui tende la legge che è l'oggetto delle vostre discussioni, e in secondo luogo quale sia lo scopo degli articoli del Codice civile e del Codice penale ai quali si riferisce appunto la legge in discussione.

Allorchè il Senato avrà ben ponderato quale sia lo scopo della legge attuale e quale lo scopo degli articoli ai quali si vuol fare allusione, io credo che sarà facile di venire in questa sentenza, che ciò che è stabilito dalla legge e non è contrario al Codice civile e al Codice penale dovrà restare e nell'uno e nell'altro Codice, e ciò che chiaramente dalla legge attuale è stabilito dover essere abolito, sarà pur abrogato, annullato dai Codici di cui si parla. Lo scopo della legge è ovvio e si appalesa. Le discussioni che ebbero luogo e le dotte dissertazioni che furono pronunciate in questo ed in altro recinto vi appalesano assai chiaramente che tutto il sistema di questa legge sta nel proclamare la libertà degli interessi in materie convenzionali, di togliere quel tasso che si diceva tasso legale, e stabilire un'altra legislazione la quale può benissimo per chi non è avvezzo alla tecnica legale produrre una certa contraddizione, ma non per chi è avvezzo a prendere le parole siccome la legge le qualifica e come la legge loro dà il significato.

Dal momento che la legge ha stabilito che l'interesse convenzionale sarà al libero arbitrio delle parti, ne viene per conseguenza che tutte le leggi le quali pongono un freno a questi interessi, le quali autorizzano i magistrati a ridurre questi interessi, e a punir gli usurari, tutte queste leggi naturalmente non possono più sussistere in alcuna maniera, poichè la legge la quale vi dice: a voi è libero di stabilire l'interesse che vi piace, non può dire: a voi non è libero e voi sarete soggetto ad un annullamento del contratto se diversamente farete, voi sarete soggetto a pene correzionali se incorrete nel vizio dell'usura.

Dunque è stabilito questo principio che lo scopo di questa legge non è di riformare tutto ciò che si riferisce all'esistenza, alla forma degli altri contratti ed anche di quelli più specialmente di cui parlerò in appresso. Ma questa legge non ha per iscopo di variare tali forme di contratti, conseguentemente bisogna prenderla nei termini proposti, e non vi sarà altra abrogazione da fare se non che dichiarare che è abrogato tutto ciò che alla medesima si oppone.

Ma qui prima di tutto mi è mestieri di fare un'osservazione perchè non si restringa di soverchio il tema in cui noi ci troviamo.

Ho udito troppo frequentemente parlare in questo recinto di mutui, di interessi del mutuo. Ma, o signori, è noto che gli interessi si pattuiscono non solamente nel mutuo, ma anche nelle vendite, quando cioè uno compra e non può pagare subito il capitale, e rimane debitore del prezzo, o paga l'interesse del prezzo. Qui dunque si potrà pattuire l'interesse del prezzo del campo, del fondo comprato e ciascuno sarà libero di pattuirlo non solamente al 5 per cento ma al 6 e al 7. Taluni costituiscono una società, la quale non po-

tendo poi più avere una durata, si scioglie, e l'uno dei soci rimane debitore verso l'altro. Il debitore conviene di pagare la somma dovuta, e di pagare gli interessi a cui si pattuirà eziandio quel tanto d'interessi che un socio dovrà al suo socio creditore. Così avverrà in una divisione ereditaria: uno degli eredi avrà un lotto maggiore di quello che è toccato ad un altro: quello cui la sorte favorirà di un lotto maggiore dovrà pagare una somma all'altro, e se questa somma non può pagarla subito avrà da pagarne gli interessi. Conseguentemente questi interessi sono per così dire un accessorio di tali contratti i quali si riproducono nelle sociali discussioni degli interessi di tutti i contratti i quali l'uno o l'altro può aver fatti. Ma allorché la legge la quale naturalmente vede che il pattuire degli interessi non è privilegio per così dire del mutuo, ma è fatto accessorio che può intervenire in qualunque contratto, la legge, colle disposizioni che si presentano oggidì, non varia per nulla tutto quanto si riferisce alla sostanza.

Per tale effetto allorché vi sarà una controversia, o questa si aggirerà intorno alla tassa degli interessi che sono aumentati del 5, del 6, del 7 per cento, e allora questa legge dirà: voi avete ben pattuito, perchè la legge ve ne ha fatto facoltà; o verrà uno il quale vi dirà: io ho pattuito interesse, ma non per iscritto; gli si risponderà: la legge che noi abbiamo votata vuole che si pattuiscono interessi per iscritto, dunque voi in questa parte non potete avere ragione perchè la legge osta.

Così nel contratto che si stabilirà, per esempio, in un istromento di vendita, se si pattuiscono gli interessi per un prezzo dovuto, e che questo prezzo o questo contratto non sia ridotto in pubblico istromento è detto subito che cade il contratto principale; colui che ha venduto o comprato senza istromento, colui che si è dichiarato debitore dell'interesse in scrittura privata per un fondo comprato in questa maniera sarebbe naturalmente caduto; l'istromento ed il contratto stesso, e perciò tutto quanto riguarda l'interesse, segue la natura del contratto principale; caduto il quale, ciò che riguarda gli interessi cade egualmente. Questo è detto per provare che tutto quanto riflette l'odierna legge degli interessi non ha cambiato e non può cambiare ciò che riguarda l'esistenza sia estrinseca che intrinseca dei contratti.

Dunque se questa legge non varia nulla per ciò che riguarda l'esistenza dei contratti, io ne deduco questa conseguenza: si presenterà un contratto il quale sarà mutuo, ma si presenterà sotto un aspetto mentito; quando vi si presenterà una cambiale, un biglietto all'ordine, il quale avrà questo titolo, ma si troverà che è una truffa oppure che non vi sono gli elementi necessari per constatare il carattere del biglietto all'ordine o la cambiale, io credo che in queste circostanze la legge che noi votiamo non avrà variato per nulla tutto ciò che si riferisce all'esistenza dei contratti. La legge che noi votiamo avrà tratto alla libertà degli interessi; si potrà andare a quel tasso cui ciascheduno può elevare secondo la propria cupidigia o la propria necessità; ma allorché si verrà a domandare se un contratto possa

sussistere o no, perchè intervengono in esso quei vizi che lo rendono illecito o sospetto di frode o tale quale tutti i contratti possono essere dalla legge, a termini del Codice penale o civile, annullati o rescissi, allora io credo che la legge attuale non implica per nulla che questi contratti per l'avvenire siano soggetti alla censura dei magistrati in via civile o criminale, come si è fatto pel passato.

Ma forse gli esempi possono chiarire meglio le idee di quello che facciano sovente le teorie. Noi vediamo tuttodì nelle aule dei magistrati rescissi dei contratti i quali hanno tutta l'apparenza dei contratti legalmente stipulati, eppure con prove si viene a stabilire che vi è un dolo, che quello che si è fatto non era quello che si voleva fare. Credo che a tutte queste circostanze in cui versa la magistratura per indagare il vero, la presente legge non porti nè punto nè poco variazione. Questa legge non si occupa di altro che di stabilire quel tasso a cui può alzarsi più o meno l'interesse. Se dunque vi sono contratti nei quali le parti credano di poter stabilire una frode od un dolo qualunque, credo che questi contratti sono lasciati a disposizione della legge civile e penale.

Sinora le mie osservazioni si portarono generalmente sopra lo scopo della legge e sopra le relazioni che con questa possono avere le diverse disposizioni del Codice civile e penale. Venendo ora più da vicino all'articolo che ci occupa e considerando nei suoi termini l'aggiunta sulla quale cade la discussione, io credo che chiunque è avvezzo ad applicare la legge non potrà a meno di venire in questa sentenza, che ciò che si vuole è stabilito nell'ultimo articolo del progetto, e che quindi ciò che si desidera non può essere espresso in duplice maniera. E siccome nell'esprimere quello che si vorrebbe nell'articolo 1937 del Codice bisognerebbe esprimerlo in parte sì ed in parte no, così credo meglio l'attenersi all'articolo ultimo della legge come ci è proposto. E mi spiego. Il Senato conoscerà (mi si perdoni, se ricalco di tanto in tanto le disposizioni votate e quelle che sono sotto votazione), il Senato vedrà se veramente io m'illudo, o se la legge possa essere votata in senso che così preso come sta scritto non possa recare nocimento alcuno alla giustizia ed agli interessi delle persone fraudolentemente tratte in inganno. Dal momento che si è detto: l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, domando se potremo dire coll'articolo 1937 del Codice civile, i contratti di merci, od altre cose mobili che sotto qualunque denominazione risultassero fatti in frode della disposizione del precedente articolo, e nei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale, ed agli interessi permessi dalla legge, in questo caso saranno dal giudice ridotti all'equità e potranno, secondo le circostanze, essere annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura? Ma se noi stabiliamo nell'articolo che abbiamo votato, che l'interesse convenzionale è a volontà dei contraenti, come potremo dire che i magistrati vengano a ridurre quest'interesse convenzionale mentre questo

articolo che si è votato abroga naturalmente l'articolo 1936? Quest'articolo dice: « L'interesse non può (parla di mutuo) eccedere la tassa dalla legge stabilita salvo nei casi dalla stessa legge permessi. » L'interesse stipulato in maggior quantità sarà ridotto conforme alla legge. Se si sarà pagato un interesse maggiore del legittimo l'eccesso s'imputerà anno per anno a diminuzione del capitale. E qui segue l'articolo 1937: « Dove l'interesse ecceda quel tasso che l'articolo precedente stabilisce, verrà ridotto. »

Ma come potranno i magistrati ridurre un interesse quando l'articolo che è votato dice che l'interesse è ad arbitrio dei contraenti? Necessariamente non potrà nessun magistrato venire a ridurre questi interessi; dunque in questa parte l'articolo 1937 del Codice non può più assolutamente avere esecuzione. E qui mi accordo coll'onorevole guardasigilli nel dire che in questa parte non può più quest'articolo assolutamente applicarsi, conciossiachè libertà di contratto, elevazione di interessi, e riduzione degli stessi, quando eccedano il limite stabilito dalla legge, siano una cosa assolutamente contraddittoria.

Dunque l'articolo in questa parte non può essere applicato; ma vi sarà qualche altra parte in cui quest'articolo è ancora applicabile, perchè secondo il principio da me stabilito, la legge che ci occupa, è legge che riguarda la libertà d'interesse, non ha forma intrinseca od estrinseca.

Quale è la parte dell'articolo 1937, che potrà avere oggi esecuzione? Sarà quella in cui soggiunge così: *saranno dal giudice ridotti all'equità, secondo le circostanze*; ed ecco qui una parola che è larga quanto può esserlo nella condizione di quelli che sono chiamati a dare un voto sulla sua applicazione *secondo le circostanze*.

Nella legge non si dice quali siano queste circostanze; la legge dice sola *può essere annullato*. Ma queste circostanze di cui non parla quest'articolo, conviene cercarle nelle altre disposizioni della legge civile e penale.

Io vi dico che le circostanze a cui allude quest'articolo sono precisamente le circostanze del dolo, della simulazione, della frode e simili. Dunque mi pare che quest'articolo ha una parte che è assolutamente inapplicabile dopo il principio che abbiamo votato circa la stipulazione dell'interesse, ed ha una parte ancora applicabile, perocchè, allorchando vi siano nei contratti, non dico di mutuo soltanto, ma nei contratti di qualunque natura essi siano, in cui vi sia un interesse, e che in questi contratti succeda una irregolarità di forma estrinseca, che debbano essere fatti per istromento e non lo siano, che siano rogati da chi non ne ha la facoltà, si viene allora all'applicazione delle disposizioni generali della legge; se vi ha dolo, frode, o vi sia pure l'interesse del 6 o del 5 per cento, se cade la stipulazione perchè dolosa, cade anche il contratto d'interesse.

Io credo dunque che l'articolo 1937 in parte non è più applicabile, in parte può ancora essere applicato. L'ufficio centrale potrà dichiarare più chiaramente in

conciso quello che io ho esposto diffusamente trattando questa questione. Io credo che il miglior modo di concepire la legge sia quello seguito nell'articolo ultimo della proposta ministeriale.

Mi spiace di dover anticipare la discussione su quest'articolo, ma non posso farne a meno, avendovi una stretta relazione. La legge nell'ultimo articolo abroga l'articolo 517 del Codice penale e qualunque disposizione legislativa contraria alla legge stessa.

Osservava, secondo me, giustamente l'onorevole guardasigilli, che con questa disposizione è abrogata una parte dell'articolo 1937 del Codice civile, in quella parte in cui non può più assolutamente sussistere, ma non lo abroga in quella parte in cui può sussistere.

Ora cosa si farebbe con un emendamento? Secondo me bisognerebbe dire: l'articolo 1937 del Codice civile, nella parte in cui riduce i contratti al giusto interesse, non può più essere applicato ed è perciò abrogato, ma non nella parte in cui, secondo le circostanze, i magistrati potranno annullare i contratti; in questa parte, e secondo queste circostanze, quest'articolo è conservato.

Dunque io credo che allorchando il Senato ponga mente che la legge che ora si vota, non ha per iscopo alcuno di variare nè l'intrinseco nè l'estrinseco dei contratti in tutto ciò che si riferisce al dolo, alla frode, alla simulazione, sta fermo, come è stabilito negli articoli dei Codici civile e penale, che non sono abrogati; mi pare che i magistrati non potranno cadere in errore nell'annullare quei contratti nei quali, a termini delle precedenti disposizioni, troveranno frode, simulazione, dolo, e tutti quegli elementi che sono necessari per annullare, per trovarsi in essi una somma d'interessi che non era dalla legge assentita; dunque in questa parte essendo liberi i contraenti di fissare l'interesse, essi sono naturalmente liberi dalla censura della legge.

Io credo che un emendamento il quale facesse ciò che dice implicitamente, secondo me, l'ultimo articolo della legge, sarebbe cosa superflua. Mi sono espresso nel miglior modo che ho potuto, e desidererei che il Senato fosse illuminato da qualche oratore di maggior chiarezza, onde regolare il proprio sentimento.

MAMELI. Io non voglio protrarre più oltre una discussione che da molti giorni occupa il Senato.

Quindi riassumendo in breve le cose dette dal senatore Massa-Saluzzo, mi limiterò ad osservare che egli ha doppiamente alterato nella parte più sostanziale l'articolo 1937 del Codice civile, cioè facendo parte principale della disposizione l'oggetto puramente accessorio degli interessi, e scambiando la parola *interesse* colle parole *utile superiore al capitale, ecc.*, le quali indicano abbastanza che la frode, l'abuso che volle il legislatore correggere, si è quello di ridurre a termini di verità il capitale simulato.

Diffatti, se il debitore che richiedeva un prestito, ebbe in luogo di danaro un effetto, da cui non potè ritrarre che una somma molto minore, è giusto che di questa soltanto debba rispondere, non di quella che con frau-

dolento artificio il creditore gli addressò. Avendo però già osservato che l'emendamento proposto non può più mantenersi negli stessi termini che erano in armonia coll'intero sistema dall'ufficio adottato, l'abbiamo già modificato nei seguenti termini:

« I lucri, che fossero sotto qualunque specie di contratto dissimulati, proseguiranno nelle materie sì civili che criminali ad essere regolati dall'articolo 1937 del Codice civile. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non può accettare nemmeno questo temperamento che l'ufficio centrale vorrebbe sostituire all'aggiunta la quale fece oggetto della discussione che ebbe luogo finora. È evidente che il medesimo introdurrebbe una limitazione alla disposizione generale già votata dal Senato nell'articolo 1. Suppongasi infatti che si tratti di un mutuo, palliato bensì, ma senza interesse: qual motivo sarebbe per annullarlo? È chiarito che il mutuo palliato debbe annullarsi quando implica un interesse che non venne espresso, perchè allora è una frode alla disposizione tutelare che dichiara bensì essere lecito ai contraenti di stabilire qualunque siasi interesse, ma prescrive per salvaguardia della moralità pubblica che questa stipulazione qualunque sia venga fatta per iscritto e non possa farsi nè verbalmente, nè in modo tacito; se da una parte noi allarghiamo la mano introducendo la libera contrattazione dell'interesse, dall'altra crediamo recare rimedio all'usura non permettendo interessi occulti e palliati. Ecco quale è lo scopo dell'ultimo alinea dell'articolo votatosi.

Quindi, allorchè un contratto di stipulazione d'interesse sarà conosciuto in frode di questa disposizione, i magistrati, secondo i principii del diritto comune non potranno a meno di dichiararlo nullo; ma quando il contratto non contiene veruna frode a questa legge, e non vi sarà altro che un mutuo semplice con un interesse eccessivo che si conosca, oppure senza interesse, non vedo come potrebbe essere annullato. Io pertanto dichiaro di non poter accettare quest'emendamento, e prego il Senato a volerlo rigettare.

A quest'ora parmi che il Senato possa essere pienamente persuaso che votando l'ultimo alinea proposto nel progetto di legge si provvede sufficientemente, in quanto con esso si dichiara abrogata qualunque disposizione contraria al principio proclamatosi dal Senato. Se vi sarà qualche altra disposizione o nell'articolo 1937, od in qualunque altro, che ad esso non sia contraria, i magistrati l'applicheranno. Credo quindi, come diceva egregiamente l'onorevole Massa-Saluzzo, che questa disposizione provveda sufficientemente; ed anzi penso che qualunque altra aggiunta introducessimo nella legge, o per dichiarare abrogata una disposizione, o per dichiararla mantenuta, sarebbe pericolosa; noi non dobbiamo entrare in queste quistioni di pratica; lasciamo tale ufficio ai magistrati, limitiamoci a proclamare il principio ed a stabilire che si intende abrogato quanto a questo sia contrario.

MAMELI. Per potere seguire l'idea del senatore Massa-

Saluzzo, sarebbe stato più conveniente che nell'articolo ultimo del progetto del Ministero non si fosse fatta menzione dell'articolo 517 del Codice penale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È abrogata ogni disposizione contraria.

MAMELI. L'aver indicato soltanto l'articolo 517 del Codice penale che è relativo alle usure, ommessi i due seguenti e specialmente l'immediato, che è correlativo al 1937 del Codice civile, ha reso indispensabile una maggior spiegazione per non trarre in errore i tribunali e le parti sulla intelligenza vera della presente legge.

Alcuni senatori. Ai voti! ai voti!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Prima che il Senato passi ai voti, io sento il debito di protestare contro alcune parole dell'onorevole Gallina. Egli pare aver accennato che nella tornata di ieri, dal banco dei ministri siasi fatta l'apologia dei mutui usurari, od almeno si sia cercato di diminuire la riprovazione che questi contratti debbono suscitare in ogni animo onesto.

Tale non fu l'intenzione del Ministero, e se nel calore della discussione una parola qualunque fosse sfuggita che potesse aver dato luogo ad una simile interpretazione, io certamente la ritirerei; ma quello che il Ministero aveva in animo di dimostrare al Senato, quello di cui sono convinto, come di una verità matematica, si è che la legge attuale, se non farà scomparire quest'atto, potrà diminuirlo in un'immensa proporzione. Quello di cui sono convinto è che la legge in vigore è assolutamente impotente a colpirli. Non nego che in alcuni casi le Corti attuali, gli antichi Senati abbiano colpiti atti usurari; ma, o signori, nessuno di voi può contestare che vi sono persone in tutte le principali città e in questa capitale, le quali da 40 anni fanno l'usura, che da 40 anni fanno i contratti più scandalosi e passeggiano impunemente sotto i portici di Po, dove li troveremo probabilmente all'uscire da questa seduta. (*Harità*) Egli è evidente che si viola la legge impunemente e si può violare per lungo periodo d'anni.

Io dico che la legge, che state per votare, diminuirà questi atti per due motivi: perchè l'usura per mezzo di vendite simulate è un mezzo meno proficuo per chi la pratica, che la stipulazione di un alto interesse, perchè richiede l'intervento di più persone al contratto che devono essere pagate, comprende la merce di cui si simula la vendita, ed il sensale, il quale non si contenta sicuramente in questa natura di contratti dell'utile ordinario della Borsa.

Ma vi ha di più: il solo motivo che alcuni onorevoli senatori hanno posto in campo, onde far supporre che questi contratti continueranno ad operarsi, si è il desiderio in alcuni usurai di non stipulare apertamente gli interessi esagerati, si è il timore della pubblicità. Questa obbiezione mi pare riposi sopra un'idea erronea. Noi abbiamo bensì richiesto che l'interesse, qualunque fosse, risultasse da atto scritto, ma non abbiamo accolto la proposta del senatore Persoglio, che voleva che l'atto fosse non solo scritto, ma pubblico.

L'interesse può stipularsi con atto privato, che rimane segreto, che non deve prodursi, salvo nel caso sia necessario l'intervento della giustizia per richiederne l'esecuzione; quindi l'usuraio fa un atto che non ha pubblicità allorchè dà il suo danaro contro un interesse elevato. Per fare invece una vendita simulata, è molto difficile che il contratto possa rimanere segreto; e poichè ci serviamo della barbara parola *carrozzino*, tutti i *carrozzini*, o signori, che si fanno, sono noti, e hanno pubblicità. E tutte le volte che un giovane figlio di famiglia fa un *carrozzino* di compra di cavalli o di vetture, in un giorno si sa in Torino o almeno al caffè Fiorio. (*ilarità generale*)

Quindi, o signori, questo contratto che vi spaventa, come un mezzo di sfuggire la pubblicità, è appunto il contratto che ha la maggiore pubblicità. Ripeto quindi che la legge attuale avrà per effetto, non dico già di far scomparire questi poco lodevoli contratti, ma li farà diminuire in un'immensa proporzione.

Ma, ammesso che vi rimangano alcuni di questi contratti, vi prego di avvertire che, seguendo il sistema del Ministero, voi infliggerete una punizione molto maggiore agli usurai, che seguendo il sistema dell'ufficio centrale; voi avete dichiarato che qualunque interesse che non risultasse per iscritto era colpito da nullità, non che era suscettibile di essere ridotto all'equità, che era radicalmente nullo; quindi, non abrogando l'articolo 1937, le disposizioni relative alle vendite simulate, come osservava benissimo l'onorevole Massa-Saluzzo, rimangono in pieno vigore.

Ma qual è la differenza in allora tra il sistema dell'ufficio centrale e quello del Ministero? La differenza si è che, se adottate il sistema dell'ufficio centrale, questi interessi simulati che risultano da una vendita fittizia saranno ridotti all'equità, saranno ridotti forse alla ragione legale; se invece non adottate questo sistema, se lasciate in tutto il suo vigore la disposizione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 1, questi interessi simulati non saranno solo ridotti all'equità, ma saranno dichiarati nulli, radicalmente nulli, e quindi l'usura riceverà un castigo molto più grave che nel sistema dell'ufficio centrale. Io credo quindi che il Senato nel rigettare l'emendamento dell'ufficio non farà oltraggio alla morale, come lo vorrebbe far credere l'onorevole conte Gallina, anzi farà un omaggio a questa stessa morale, poichè applicherà una pena molto più severa agli usurai che nel sistema dall'ufficio centrale proposto.

Io prego perciò il Senato a voler mantenere la redazione ministeriale tale o quale gli è sottoposta.

GALLINA. Domando la parola per un fatto personale.

Varie voci. Ai voti!

GALLINA. È per un fatto personale; sono sotto il peso di una calunnia e di un'accusa.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. La parola calunnia non è parlarlo.

GALLINA. La ritiro; ma sono sotto il peso di un'accusa...

Varie voci. Ai voti!

GALLINA. Ho domandato la parola per un fatto personale; però, se il Senato non lo crede opportuno, allora...

Varie voci. Parli! parli!

GALLINA. Io ho il doppio dovere di rispondere all'onorevole guardasigilli, il quale dice o che io non ho prestata attenzione alle sue parole, o che io non l'ho inteso, e che quindi ho giudicato male di quello che egli disse.

Ho il dovere di rispondere all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, il quale dice che io ho mosso in dubbio se non fosse l'intenzione del Ministero di promuovere l'usura eccessiva, che veste il carattere di frode, anzichè di frenarla.

Risponderò all'onorevole guardasigilli che io uso prestare attenzione alle discussioni che si fanno nella Camera; che la mia intelligenza non è sicuramente molto estesa; ma che lo stanco mio cervello resiste ancora a cogliere gli estremi di una proposizione e formarne una deduzione logica e ragionarvi sopra anche debolmente; ma voglio andare più avanti, voglio concedergli che io abbia preso errore; però questo errore fu preso da molti, è diviso da troppe persone perchè non sia un errore che abbia sembianza di verità.

Non sono il solo che abbia preso questo errore; fu preso da molti membri del Senato, fu preso da molte persone che assistevano alla discussione, e questo è il motivo per il quale ho insistito essenzialmente sopra di una cosa che non dovrebbe presentare difficoltà, giacchè, quando si è d'accordo in massima, ed è dimostrato che non possono nascere inconvenienti, non vi sia nulla di più ovvio che di ammettere tutto ciò che chiarisce la questione e toglie ogni dubbiezza in una legge.

Per rispondere poi con fatti, che valgono meglio di ogni ragionamento, all'onorevole presidente del Consiglio, dirò che ieri, sotto il peso dell'impressione che avevano prodotto le espressioni di dubbia significazione che furono impiegate, essendo persuaso che non era nello spirito del Ministero di promuovere le usure, come pare al signor presidente del Consiglio che io credessi, fui il primo a dire che conveniva chiudere la seduta e non andare più avanti, perchè io pensai che la tranquillità dell'animo e la calma della mente avrebbero chiarito le cose e fatto scomparire le insorte dubbiezze, dimodochè io spero che le osservazioni che ho fatte non possono far sorgere in questo sospetto, che io credessi che il Ministero voleva promuovere, anzichè frenare i contratti illeciti. Non avendo assistito alle discussioni dell'altra Camera, io non potevo farmi carico delle dichiarazioni ivi fatte, le quali si sono ora ripetute dal Ministero, e doveva attenermi a quelle che io udiva.

Ora, qualunque ne sia la causa od il calore della discussione od una nuova idea nata dalla discussione medesima e non prima meditata, egli è un fatto che non

riuscì agli oratori dell'ufficio centrale ed agli onorevoli ministri di porsi d'accordo sopra il merito della disposizione formale dell'articolo 1937 del Codice, che cadeva in discussione.

Se non si è mai potuto intendere nè dal guardasigilli nè da altri che l'ufficio centrale insisteva non parlarsi d'interessi in quell'articolo; che appunto perchè gl'interessi non erano convenuti, si contemplava in esso un mutuo palliato, e si trattava di tutt'altra questione, era quindi evidente la confusione nella discussione, nè si poteva fare calcolo delle opinioni e dei giudizi che ne emergevano.

Queste osservazioni dimostrano, non con parole, ma con fatti, quale fu il mio intendimento quando facevo le osservazioni che testè ho prodotte; e, quando dissi che era indispensabile, utile, necessario che in una discussione di questa natura le cose fossero sempre chiare e non si dovesse più lasciare luogo a dubbio quando si tratta di giustizia, quando si tratta di senso morale, quando si tratta dei veri elementi che costituiscono la legge, e sembrami che in tutte queste osservazioni non si dichiarino che i più pretti principii elementari, quelli che s'insegnano agli esordienti nello studio del diritto.

Mi basta di avere date queste giustificazioni, e di non avere adoperato invano l'indulgenza del Senato il quale mi ha favorito della sua attenzione.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

AUDIFFREDI. Vi prego di riflettere, o signori, che il signor ministro, quando ieri ci diceva che indirettamente venivano abolite le leggi restrittive dell'usura, era logico. Comprendevo perfettamente le conseguenze di questa legge, la quale, permettendo l'interesse limitato, sicuramente consiglia alle parti contraenti di sempre pattuire gl'interessi illimitati per scrittura; e, siccome il magistrato non sarà più chiamato a giudicare l'usura per l'esorbitanza dell'interesse, così non si faranno più i detti *carrozzini*, i cosiddetti giudizi del caffè Florio. Questo giudizio sarà buono per i contraenti della capitale, ma in provincia vi saranno mille mezzi per sottrarsi; e, quando questi usurai non debbano più comparire avanti ai tribunali, credete voi che le usure non andranno crescendo, e non andranno crescendo in smisurata proporzione?

PRESIDENTE. Mi pare che è fuori della questione.

AUDIFFREDI. Io credo dunque che fosse giusta l'osservazione presentata dal presidente del Consiglio, che erano inutili gli articoli restrittivi dell'usura; e, dopo di questo, domando a voi, o signori, se potremo avere il coraggio di votare questa legge...

PRESIDENTE. Si tratta dell'articolo 2 dell'ufficio centrale, e non della legge.

AUDIFFREDI... una legge che lascia pienissimo arbitrio agli usurai indiscreti, indiscretissimi! Io credo che molti dei senatori, prima di consentire ad un'esagerazione di questa sorta, penseranno bene prima di dare il loro voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo paragrafo del-

l'articolo proposto dall'ufficio centrale, avvertendo che è mantenuta la sostituzione della parola *lucri*, invece della parola *interesse*, che prima figurava.

Chi l'approva è pregato di levarsi.

(Dopo prova e controprova, risulta che sono 41 in favore e 27 contro.)

L'emendamento è reietto.

Darò lettura dell'articolo 2 del progetto ministeriale:

« Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita.

« Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« L'interesse convenzionale o legale sugl'interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però, riguardo alle Casse di risparmio, quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti. »

L'ufficio centrale proponeva una trasposizione di parole al primo paragrafo di questo articolo:

« Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o nella misura che verrà pattuita, purchè la convenzione sia posteriore alla scadenza dei medesimi. »

Il resto come nell'articolo ministeriale testè letto.

MAMELI. Si può tralasciare, non tocca la sostanza; sarebbe creare imbarazzi senza scopo alcuno.

PRESIDENTE. Allora, se non si domanda la divisione, metto ai voti l'articolo 2 come sta.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, nonostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pieno diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta. »

L'ufficio centrale proponeva una variazione a questo articolo, la quale consiste nel restringere a soli tre anni il termine ivi contemplato, a vece di cinque anni.

DE FEBBARI, relatore. L'ufficio centrale crede di dover insistere sopra questa modificazione. Il Ministero, nel suo progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, aveva messo il termine di un anno; questo termine era troppo breve, perchè le spese del contratto e di mediazione sono tanto gravi che nessun debitore avrebbe potuto trovare vantaggio a restituire nel tempo di un anno il capitale che avesse preso anche ad un interesse assai elevato. Ma il termine di anni cinque è evidentemente troppo lungo.

L'articolo 3 del quale si parla è una modificazione proposta dal Governo all'inconveniente della usura.

Questa modificazione consiste nella libertà garantita al debitore di pagare il suo debito. Ora, se egli non si può servire di questa guarentigia che dopo cinque anni, gli interessi stabiliti in un tasso enorme riuscirebbero di un peso troppo grave; si è quindi per queste ragioni che l'ufficio centrale ha cangiato in tre anni il termine di cinque.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Dirò al Senato le ragioni che indussero il Ministero ad accettare l'emendamento stato proposto dall'altro ramo del Parlamento, e che m'inducono ora a pregare il Senato a volerlo mantenere.

Prima di ogni cosa, farò presente che l'osservazione medesima fatta dall'onorevole preopinante senatore De Ferrari si applica e al termine di un anno, come era nella prima proposta ministeriale, e a quello di anni 3, proposto dall'ufficio centrale, vale a dire il riflesso che le spese di contratto e di mediazione non permetterebbero al debitore di liberarsene si estende e all'uno e all'altro dei termini suddetti. È vero che queste spese sopra la durata di tre anni costituirebbero un aumento d'interesse sicuramente meno forte che se si trattasse di un anno solo, ma tuttavia è pur sempre considerevole.

Il diritto d'insinuazione per i mutui è del 2 per cento, la mediazione solita a pagarsi per i mutui è dell'1 per cento; totale 3 per cento, senza tenere conto dei diritti che si pagano in certe località, conosciuti sotto il nome di diritti di scagno, ecc.; ma il 3 per cento per un anno è enormissimo, ed anche per tre anni, poichè è un aumento dell'1 per cento all'anno. Quindi non conviene avvezzare i debitori a cambiare di creditore frequentemente, perchè loro costa assai caro.

Non è questo l'argomento principale, o signori, che, a mio credere, deve indurre il Senato a mantenere l'attuale disposizione. L'argomento principale si è l'interesse del debitore, l'interesse di coloro che hanno bisogno di danaro, e più specialmente di coloro che possono somministrare una cautela con beni stabili, cioè di quasi tutti i debitori che si trovano in questa categoria, giacchè chi ottiene un prestito a lunga mora, per lo più dei casi è colui che può dare una garanzia reale. Dico dunque essere nell'interesse di coloro che debbono contrarre prestiti di questo genere il non adottare la proposta dell'ufficio centrale.

Come venne riconosciuto da tutti in questa discussione, compresi coloro che oppugnarono la legge, come, per esempio, il senatore Sclopis, che la tassa dell'interesse in definitiva sarà determinata dalla concorrenza fra i capitalisti e coloro che hanno bisogno di capitali, e che quindi, dato il bisogno, questo interesse sarebbe in ragione della quantità dei capitali che sarebbero disponibili. Convien quindi non introdurre nella nostra legge alcuna disposizione che possa allontanare i capitali da quella data natura d'impieghi, di mutui con garanzia.

Quali sono i capitali, o signori, che di preferenza cercano l'impiego di questo genere? Sono capitali di per-

sone aliene dalla speculazione, che antepongono la sicurezza dell'impiego, la propria tranquillità alla speranza del lucro. Egli è evidente che coloro che hanno tempo da consacrare agli affari od hanno spirito di ventura non daranno il loro danaro in prestito con ipoteca, ma cercheranno d'impiegare direttamente nel commercio e nell'industria, o indirettamente acquistando azioni suscettibili di aumentare di valore. Quindi voi dovete fare che il mutuo ad ipoteca soddisfi quella classe di capitalisti tranquilli che cercano due cose: la sicurezza dell'impiego e la tranquillità, e che conseguentemente non vogliono occuparsi troppo di frequente del reimpiego del loro capitale.

Il capitalista che vuole impiegare i suoi capitali, massime in tempi come questi, trova soventi volte ad impiegarli in cedole ed azioni ad un tasso più alto di quello che potrebbero ricavare da un prestito ipotecario; perchè preferisce l'imprestito ipotecario? Lo preferisce non tanto per la sicurezza, mentre vi hanno azioni che presentano maggior sicurezza del credito ipotecario, ma perchè, una volta fatto il contratto, non ha più da pensare che a ricevere gl'interessi.

Se voi date al debitore, ad onta di qualunque patto, la facoltà di liberarsi in un breve e determinato periodo di tempo, evidentemente voi diminuite uno dei pregi del contratto ad ipoteca; voi fate che alcuni capitali, che sarebbero disposti a questo impiego, ne cercheranno un altro, e diranno: ma se siamo esposti dopo tre anni a dover ritirare i nostri capitali, e quindi in una circostanza da noi non preveduta, avremo l'imbarazzo di cercare un altro impiego. Allora tanto vale che fin da ora ci occupiamo di far fruttare questi capitali in un modo più abbondante che non mediante un prestito ipotecario. E quindi, diminuendo la quantità di capitali che si porteranno al prestito ipotecario, secondo il canone riconosciuto da tutto il Senato, si renderà più difficile la condizione di tali mutuatari, ciò che torna in ultima analisi a dire: voi costringerete il debitore ipotecario a pagare un tasso più elevato.

Epperò, o signori, siccome l'emendamento dell'ufficio centrale dà al debitore la facoltà, dopo tre anni, che, secondo il progetto del Ministero, non avrebbe che dopo cinque, di restituire il capitale ricevuto, voi potete essere certi che questo favore sarà da loro pagato sotto la forma di aumento d'interesse.

Non so se m'inganni, ma mi pare questa una dimostrazione matematica, ed è perciò che io prego il Senato, nell'interesse dei debitori, non dei capitalisti, di mantenere l'articolo tale quale venne dal Ministero proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il termine di tre anni, proposto come emendamento dall'ufficio centrale.

Chi approva voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 4. Le disposizioni dell'articolo precedente non

sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annuità, che contengano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

« Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi. »

CATALDI. Domando la parola.

Farò un'osservazione sul secondo alinea di questo articolo.

Coll'articolo 3 si stabilisce che il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti interesse maggiore della tassa legale. E col secondo alinea del presente articolo 4 si dichiarerebbe non essere la disposizione del precedente articolo 3 applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai comuni e da altri corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

Si come la disposizione dell'articolo 3 è in favore di quel debitore il quale avesse in un contratto stipulato un interesse eccedente la tassa legale, affinchè non avesse a soffrire un troppo grave pregiudizio continuando a pagare questo interesse elevato, non comprendo perchè un tal favore debba essere rifiutato ai comuni ed ai corpi morali che per circostanze gravi avessero, benchè colle autorizzazioni prescritte, contratto un debito coll'interesse dell'8 o 10 per cento, quale capitale fossero poi in grado di pagare dopo i cinque anni, di cui nell'articolo 3, rimanendo loro grave il ritenerlo.

Io proporrei quindi la soppressione delle parole « dai comuni o da altri corpi morali, » ecc.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Questo articolo fu introdotto onde non vi nascesse dubbiezza intorno ai debiti contratti sia dallo Stato, sia dai comuni, al disotto del pari.

Pur troppo lo Stato ha fatto molti debiti al disotto del pari; se non vi fosse una limitazione all'articolo 3, potrebbe supporsi nello Stato la facoltà di rimborsare i suoi creditori al tasso a cui ha negoziato l'imprestato.

A cagion d'esempio, abbiamo fatto un prestito obbligatorio all'80 per cento. Se dopo cinque anni lo Stato avesse la facoltà di liberarsi, pagando quello che ha ricevuto, evidentemente potrebbe, dando l'80 ai suoi creditori, liberarsi pienamente. Ma ciò sarebbe la distruzione completa del nostro credito pubblico.

In secondo luogo si è voluto stabilire che i contratti fatti per via di obbligazioni rimborsabili in un certo numero di anni, con o senza premio, ad un dato determinato prezzo, non si potessero rimborsare anticipatamente, poichè è evidente che chi ha pattuito il rimborso in un determinato numero di anni, con il diritto di concorrere all'estrazione di certi premi per quel dato termine, se venissero a ricevere anticipatamente la somma da loro sborsata, si vedrebbero privati di quella probabilità, di quel vantaggio che gli venne assicurato, nel concorrere, cioè, ad una quantità di estrazioni a

sorte. E d'altronde, operando in simil guisa sarebbe mancare alla fede pubblica.

Si è appunto per togliere ogni dubbio intorno alla facoltà che si potrebbe supporre nel Governo di potersi liberare dai debiti contratti, rifondendo la somma reale ricevuta ai suoi creditori; si è per togliere ogni dubbietà intorno all'esecuzione dei contratti di mutuo o per forma di obbligazioni fatte sia dal Governo, sia dai comuni, sia da altri corpi morali, come sarebbero, per esempio, le strade ferrate, che questo secondo paragrafo dell'articolo 4 è assolutamente necessario.

CATALDI. Io aveva lasciata intatta la disposizione dell'articolo fino alle parole *dallo Stato*, ed il mio emendamento comprendeva i comuni ed i corpi morali, e più specialmente rifletteva i corpi morali, perchè in questa espressione generale sono comprese le opere pie, e, ove queste avessero dovuto contrattare un mutuo con un interesse superiore all'interesse legale, non avrebbero potuto giovare dopo i cinque anni di quel favore che viene accordato agli altri debitori dall'articolo 3; e quindi la legge, a vece di tutelare tali corpi morali, li pregiudicherebbe.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'emendamento proposto dall'onorevole Cataldi concerne il paragrafo 2 dell'articolo 4; io farò osservare che l'ufficio centrale ha pure proposto una redazione diversa del primo paragrafo dell'articolo.

Questa redazione diversa esprime lo stesso e medesimo concetto dello schema ministeriale; forse ammetterò che la redazione proposta dall'ufficio centrale potrà essere più chiara, ma è certo che il significato è identico; e prego il Senato di volere in tale conformità di pensiero approvare la redazione della proposta del Ministero. E quanto poi all'onorevole Cataldi, oltre a quanto ha già osservato il presidente del Consiglio aggiungerò ancora, che è ben vero che ciò che si concede a favore del debitore come individuo con questo secondo paragrafo dell'articolo 1 non si è voluto concedere a favore dei comuni e degli stabilimenti, si è dichiarato che la disposizione dell'articolo 3 non li rifletterebbe nei crediti che essi fanno colle debite autorizzazioni, poichè i crediti, mercè le autorizzazioni richieste nei comuni e stabilimenti, escludono i pericoli ai quali si è voluto andare incontro riducendo la mora; quando si tratta di contratti fatti tra privati, la legge che possa produrre eccesso nell'interesse noi non la temiamo, ma vi sono altri che temono che conducano il debitore alla rovina. Ora questo timore cessa allorchè trattasi di un capitale concesso ad un comune, ad un pio stabilimento colle debite autorizzazioni, non essendo presumibile che con queste si facciano ancora contratti usurari; quindi non vi era motivo per estendere ai medesimi la eccezione della regola generale che lascia ai contraenti la libera stipulazione della mora.

Aggiunse poi ancora che, limitando la mora di questi contratti, quanto ai comuni e stabilimenti, si sarebbero privati i debitori dei soccorsi che ottengono da co-

muni e dagli stabilimenti i quali prestano del danaro, ma si fanno a prestarlo a lungo termine; se fossero anche essi obbligati di prestare il capitale ad una mora breve, forse che il creditore penserebbe ad altri impieghi. Ecco i motivi per quali si è creduto che la regola stabilita nell'articolo 3 poteva essere dannosa ai comuni ed agli stabilimenti, quando contrattano colle autorizzazioni prescritte dai regolamenti.

Io credo che queste spiegazioni potranno persuadere l'onorevole senatore proponente, e che egli non vorrà persistere nella sua proposta; ad ogni modo il Ministero dichiara di non accettarla.

CATALDI. È sempre però vero che i corpi morali non dovrebbero essere pregiudicati in questo diritto stato accordato ai particolari, e che quindi dovrebbero anch'essi goderne; tuttavia non ho difficoltà di desistere dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo d'aggiunta proposto dall'ufficio centrale, che è l'articolo 6, ma che veramente formerebbe l'articolo 5.

« Art. 5. L'annua rendita dei censi contemplati dall'articolo 1942 del Codice civile potrà stabilirsi nella misura di cui negli ultimi due alinea dell'articolo 1 di questa legge, se indeterminatamente il censo è redimibile a volontà del debitore, o lo è entro un tempo che non ecceda i tre anni.

« Qualora il riscatto del censo non possa eseguirsi durante la vita del concedente o in un termine che superi il triennio, l'annua rendita di esso non potrà stipularsi che nella misura fissata dall'alinea del citato articolo 1942. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che sia molto meglio di non parlare in questa legge delle rendite alle quali accenna qui l'ufficio centrale.

Le rendite costituite mediante lo sborso di un capitale sono veri mutui con un'ipoteca speciale, ed il Codice le considera come tali; quindi vi è nessun dubbio che per queste rendite d'ora in poi si potrà stabilire un interesse anche maggiore dell'interesse legale; mentre ora queste non possono essere stipulate che all'interesse tutt'al più del 5 per cento, d'ora in poi potranno esserlo al 6, al 7, alla rata insomma che le parti crederanno più giusta; ma queste rendite medesime saranno sottoposte alla disposizione dell'articolo 3 già notato, per cui una mora non può eccedere i cinque anni; quindi, se non se ne parla nella legge, quale sarà la conseguenza? Che quel creditore che vorrà patteggiare una rendita ad una tassa maggiore della ragione legale del 5 saprà che non può assicurarsi un termine maggiore del quinquennio; se per contrario egli vorrà stipulare una rendita che debba durare, per esempio, per tutta la vita del creditore, oppure per dieci o venti anni, che cosa dovrà fare? Dovrà limitarsi a stabilire un interesse che non superi la tassa legale.

Quindi non parlandone facciamo un vantaggio a chi

vorrà godere di questa libertà che è proclamata, e saprà che la rendita sua non avrà un termine maggiore dei cinque anni; chi vorrà stipulare un termine maggiore potrà farlo, ma ricevendo un interesse minore. Perciò io credo che sia molto più conveniente di non parlarne e lasciare per queste rendite la disposizione del Codice.

DE FERRARI, relatore. L'ufficio centrale crede di dover insistere per questo articolo, e ciò per motivi nella relazione indicati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale.

Chi lo approva sorga.

(È rigettato.)

Insiste l'ufficio centrale sulle modificazioni proposte coll'articolo 7?

DE FERRARI, relatore. L'ufficio centrale insiste.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7 dell'ufficio centrale:

« Le regole stabilite in questa legge sugli interessi convenzionali si estenderanno al contratto di anticresi, di cui nel primo alinea dell'articolo 2139 del Codice civile.

« Nulla è innovato per quanto concerne l'articolo 2131 e i due ultimi alinea del detto articolo 2139 del Codice medesimo. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anche a questo articolo il Ministero crede di opporvisi. Gli articoli qui accennati sono quelli che riguardano le anticresi, ed io credo che sono abrogate virtualmente per le ragioni già tante volte dette e ripetute nel corso della discussione, cioè perchè, essendosi proclamata la libertà degli interessi, è evidente che devono goderne anche i mutui che siano garantiti, invece di un'ipoteca, per mezzo di anticresi.

Invece di dirsi che il debitore pagherà un interesse del 6, del 7 per cento, del 4 o del 3, si stabilirà dalle parti nell'anticresi che il creditore godrà del fondo che il debitore gli dà per tutto il tempo della mora.

L'unica difficoltà che potrebbe sorgere sarebbe quella del modo della stipulazione di questi interessi, i quali debbono essere stipulati per iscritto. Ora, siccome l'anticresi deve sempre essere stabilita per iscritto, sarà quindi inutile di fare alcuna dichiarazione a questo riguardo, bastando riferirsi al diritto comune, alle disposizioni di questa legge.

DE FERRARI, relatore. L'ufficio centrale propone l'articolo 7, e crede suo dovere d'insistere per l'adozione di esso per due motivi assai gravi.

L'ufficio centrale ammetteva la libertà della stipulazione degli interessi, ma voleva che si trattasse di una vera, di una positiva, di una coscienziosa stipulazione. L'ufficio centrale era nemico degli interessi palliati, di quegli interessi che il debitore concede senza sapere che cosa fa, senza sapere qual danno va a soffrire.

Ora l'anticresi dà luogo a due generi diversi di stipulazione: vi è l'anticresi nella quale si ha il debito di un capitale certo, sul quale decorreranno degli interessi

in una determinata quantità, decorreranno degl'interessi del 6, del 7, del 10 per cento; e per questi interessi certi, stipulati apertamente, il progetto che vi è sottoposto ammette il principio della libertà, ammette la facoltà indefinita di stipularli in quella somma che fra debitore e creditore è convenuta.

Ma vi è una seconda specie di anticresi, un'anticresi capziosa, un'anticresi eventuale, palliata; questa è quando il debitore prende una somma determinata; per questa somma non si fissa nessuna decorrenza annuale d'interessi, ma si dice soltanto: io vi abbandono la goldita del tal fondo, vi renderà molto, vi renderà poco, vi renderà niente; io vi abbandono la goldita di quel fondo, e, fino a tanto che io non vi restituiscia il capitale, voi godrete quel fondo senza dovermi rendere conto veruno.

Ora questa seconda specie di concessione d'interessi è una concessione incerta, arbitraria, eventuale, nella quale il debitore, strozzato dalla necessità, può con facilità essere ingannato.

Per questa specie di anticresi l'ufficio centrale ragionava in questa forma: si sono pattuiti interessi? Se ne dovevano? Ma qual è la quantità stabilita? Nessuna. Dunque, quando non vi è una quantità convenzionale stabilita, subentra l'interesse legale. E si è per questo che l'ufficio centrale insisteva ed insiste per l'ammissione dell'articolo.

Vi è un secondo motivo che concerne un'altra disposizione ed è l'ultimo alinea dell'articolo 2139 del Codice civile. Vi sono le vendite con clausola di riscatto. Ognuno sa, ed è stabilito nella giurisprudenza, che queste vendite sogliono per lo più servire di velo all'usura palliata, sogliono servire di base al contratto così detto feneratizio.

A un individuo che impresta una somma di lire 20,000, a cagion d'esempio, gli si offre dal debitore un'ipoteca sopra di un fondo. Il creditore non è contento di questa ipoteca, e gli dice: vendetemi il fondo, vendetemelo per 20,000 lire (e il fondo vale molto di più), vendetemelo per lire 20,000, e mettiamo la clausola del riscatto; se in due, in tre, in cinque anni voi mi porterete le lire 20,000 che io vi presto, vi restituirò il fondo; se non le porterete, il fondo sarà mio.

Il Senato ben vede che in questo contratto, nel quale l'imprestatore del danaro verrebbe, in difetto del riscatto, a conseguire un fondo per lire 20,000 che vale molto di più, vi è un'usura palliata. Ma vi ha di più: in questo contratto si stabilì una seconda usura; il compratore apparente dello stabile, colla clausola del riscatto, nell'atto stesso della sua compra ed in un atto successivo dà in locazione al venditore lo stabile medesimo. Ora, ritenuto l'esempio da me proposto, l'interesse legale sarebbe di lire 1000; ebbene il compratore apparente dello stabile lo affitta per lire 2000.

Vede il Senato che, oltre l'usura palliata, nel prezzo già indicato, vi ha una seconda usura, perchè il compratore, il quale in sostanza non è che un mutuante che avrebbe diritto ad un interesse del 5 per cento, ne

ricava uno assai più elevato del 10 e del 12. Il complesso di questa operazione mascherata sotto l'apparenza di una vendita è un'usura palliata; e, siccome l'ufficio centrale intendeva di ridurre l'usura palliata ai termini del tasso legale, si è perciò che vi proponeva l'articolo che cade in contestazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Come ha ricordato l'onorevole senatore preopinante, l'anticresi è espressa o tacita. Si stabilisce talvolta con un mutuo e un interesse determinato: il debitore concede al creditore l'uso di un suo stabile col patto che il creditore sfrutterà il fondo, e godrà i frutti, dei quali una parte andrà in concorrenza dell'interesse stabilito ed il soprappiù del capitale. Altra volta si stabilisce il mutuo e senza interesse; il debitore concede al creditore il suo fondo, e si conviene che, invece degl'interessi, il creditore sfrutterà il fondo del debitore.

L'ufficio centrale dice: in quest'ultima specie di anticresi si può fare frode alla legge sul tasso degl'interessi.

Può darsi un debitore di un capitale, per esempio, di 10,000 lire, per il quale non si stabilisce alcun interesse, che concede al creditore il diritto di sfruttare un suo fondo del valore di lire 10,000.

Non si è stabilito verun interesse, ma per altro il creditore percepisce un interesse del 12 per cento; è a ciò che si vuole ovviare con l'aggiunta che propone. Ma appunto ciò è quello che il Senato non sarà per approvare per non contraddire al principio che ha ammesso. Noi siamo al termine della votazione della legge; con questa legge che cosa abbiamo stabilito? Abbiamo stabilito che le parti possano stipulare l'interesse che meglio stimano; abbiamo però detto che questo interesse debba risultare da un atto scritto. Tuttavolta adunque che l'interesse avrà quelle due condizioni, sarà intangibile.

Ora, che coll'anticresi tacita si stabilisce un interesse oltre il tasso legale, ciò non può essere un motivo per annullarla, ciò non può essere un motivo per richiamare questa disposizione, dal momento che si è proclamata la libertà degl'interessi. Che poi questo interesse si stabilisce in iscritto, è evidente; l'anticresi, a tenore del Codice, non solo dev'essere stabilita per iscritto, ma anzi per atto pubblico. Dunque, poichè la legge lasciò la piena libertà di stabilire l'interesse come si vuole, poichè la legge vuole che l'interesse sia stabilito per iscritto, anzi per istrumento pubblico, come mai vorremo introdurre una disposizione per evitare questi contratti? Del resto, se entriamo nello scopo della legge, vediamo che non c'è in questo contratto nulla d'incongruo, o che vogliasi evitare dalla legge attuale. La legge vuole che nessun interesse maggiore della tassa legale possa essere preso se non risulta da atto in iscritto.

Ora, io dico, quantunque nell'atto di anticresi non si stabilisce la ragione degl'interessi, questa risulterà da istrumento pubblico. Supponiamo, per esempio, che un tale per un capitale di lire 1000 si sia fatto conce-

dere il diritto di sfruttare un fondo di lire 10,000, fondo che non può mettersi in tasca, che è conosciuto da tutti i suoi concittadini, che è una cosa pubblica, tutti diranno: quel tale ha preso un interesse del 50 per cento. Sarà dunque adempito lo scopo cui mira la legge che avete votato. Quel fatto risultando da un atto pubblico di questa natura, si vedrà che egli si valse bensì della facoltà datagli dalla legge, ma che ha fatto una cosa indelicata, e che per conseguenza fece un atto immorale, illecito, ed avrà quella reprobazione con cui vi proponete stigmatizzare gl'ingordi capitalisti, prescrivendo l'atto scritto.

La stessa cosa si ripeterà quanto alle vendite ed ai riscatti. Si può, invece di stabilire un interesse, vendere un fondo a riscatto e stabilire un fitto da pagarsi dal venditore che si lascia al possesso. Ma questo deve risultare da atto pubblico, e quindi saremo sempre nello stesso caso. Che cosa si oppone infatti a questo contratto? Che sia indirettamente stabilito un interesse maggiore dell'interesse legale? Ma ciò è permesso dalla legge. Da questo atto pubblico risulterà intanto che si è venduto a riscatto un fondo che valeva 10,000 o 12,000 lire per un capitale che non valeva che 1000 o 2000 lire; che vi è quindi un interesse del 20 o del 25 per cento.

Vede dunque il Senato come non possa adottarsi quest'aggiunta proposita dall'ufficio centrale senza mettersi in contraddizione con ciò che fu già approvato. Io pertanto, se la Commissione insiste, prego il Senato a rigettarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, proposto dall'ufficio centrale, di cui si è già data lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Resta ora a mettere ai voti l'articolo ultimo del progetto ministeriale, così concepito:

« È abrogato l'articolo 517 del Codice penale e qualunque altra disposizione legislativa contraria alla presente legge. »

L'ultimo articolo del progetto dell'ufficio centrale è identico.

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto, farò presente al Senato che sono già state distribuite da più giorni le relazioni sui seguenti progetti di legge:

1° Istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di Torino;

2° Condotta dell'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino;

3° Soppressione della privativa per la vendita del sale nell'isola di Sardegna;

4° Avanzamento nell'armata di mare.

Io quindi pregherei il Senato di volersi radunare domani alle ore 2 in seduta pubblica per dar passo a questi progetti di legge.

Si potrebbe incominciare da quello della condotta dell'acqua potabile, per il quale pare che il ministro abbia qualche premura; quindi passare a quello per l'avanzamento nell'armata di mare, e per la soppressione della privativa per la vendita del sale, lasciando indietro per ora quello per l'istituzione di tre cattedre, perchè il ministro dell'istruzione pubblica si trova attualmente impegnato nell'altro ramo del Parlamento per la discussione che dura da qualche giorno in quella Camera.

**RITIRAMENTO DEL PROGETTO DI LEGGE
PER RESTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO.**

PRESIDENTE. Non so se il signor presidente del Consiglio intenda di riproporre alla discussione il progetto di legge riguardante l'ampliamento ed i restauri da farsi al castello del Valentino, rimasta sospesa in una precedente seduta a sua istanza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. No, anzi ho l'onore di presentare al Senato il decreto con cui il ministro delle finanze è incaricato di ritirare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio, ministro delle finanze, della presentazione di questo decreto.

Prego ora i signori segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio segreto della legge votata.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti.	71
Voti favorevoli	40
Voti contrari.	31

(Il Senato adotta.)

Il Senato è dunque convocato per domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5.